EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 19 giugno 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1974, n. **229**.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;

Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visti i decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14 e 20 aprile 1974, n. 103, concernenti modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità di applicazione dell'imposizione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dai predetti decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14 e 20 aprile 1974, n. 103.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 15.679 a L. 18.225 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.567,90 a L. 1.822,50 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 10.826 a L. 13.372 per quintale.

Il penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è soppresso.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura, da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali alla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, ed hanno effetto dalla data da cui quest'ultimo ha avuto effetto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI — COLOMBO — ANDREOTTI — DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 32. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1974.

Iscrizione nelle matricole della gente di mare, in deroga ai limiti di età, dei « medici di bordo » e dei « medici di bordo supplenti ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione, modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1973, n. 645;

Visto l'art. 433 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, relativi all'imbarco dei medici di bordo autorizzati e dei medici sprovvisti di autorizzazione inscritti, in quanto ritenuti idonei, in apposito elenco del Ministero della sanità;

Considerata l'opportunità, data l'insufficiente disponibilità di medici di bordo, di consentire l'inscrizione nelle matricole della gente di mare ad un maggior numero di personale sanitario comunque riconosciuto idoneo dal Ministero della sanità ad esercitare le funzioni di medico di bordo;

Decreta:

E' consentita l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria anche oltre il limite di età di 45 anni previsto dall'art. 119 del codice della navigazione, con la qualifica di « medico di bordo » dei sanitari forniti della prescritta autorizzazione del Ministero della sanità e con quella di « medico di bordo (supplente) » dei medici sprovvisti di autorizzazione che siano inscritti nell'apposito elenco tenuto dal predetto Ministero di cui all'art. 29-*ter* del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche.

Roma, addì 9 marzo 1974

Il Ministro: PIERACCINI

(4784)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1974.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali di Salerno ad ampliare il magazzino generale esercitato nel porto di Salerno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la Società cooperativa fra industriali e commercianti, ora S.p.a. Magazzini generali di Salerno, fu autorizzata a continuare l'esercizio di un magazzino generale;

Vista l'istanza in data 4 settembre 1972 con la quale la S.p.a. Magazzini generali di Salerno ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il predetto magazzino generale, esercitato sul molo Manfredi del porto di Salerno, con un capannone in muratura della superficie di mq. 700 circa e con un piazzale scoperto e recintato della superficie di mq. 1350 circa, da adibire il primo a deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere il secondo a deposito di merci estere;

Vista la deliberazione n. 390 del 12 settembre 1972, concernente il parere favorevole all'ampliamento espresso dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno;

Vista la successiva istanza in data 14 febbraio 1973 con la quale la società interessata ha comunicato che il piazzale suindicato sarà gestito in regime di temporanea custodia;

Visti i documenti presentati a corredo della istanza del 4 settembre 1972 ed in particolare il certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite per il restauro del capannone, rilasciato dall'ufficio del genio civile di Napoli in data 2 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali di Salerno, con sede in Salerno, molo Manfredi, è autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con il capannone in muratura della superficie di mq. 700 circa, meglio descritto nella relazione tecnica e nella planimetria presentate a corredo dell'istanza del 4 settembre 1972 di cui alle premesse del presente decreto.

Il suddetto capannone è diviso in due separati locali, destinati uno al deposito di merci estere e l'altro al deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel capannone di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare della cauzione che la S.p.a. Magazzini generali di Salerno è tenuta a prestare per l'esercizio del suddetto magazzino è elevato da L. 1.000.000 (unmilione) a L. 8.000.000 (ottomilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

p. *Il Ministro per le finanze*
AMADEI

(4777)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imatex, in Avellino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imatex, con sede in Avellino, con effetto dal 3 dicembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imatex, con sede in Avellino, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4814)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Sostituzione di tre membri del consiglio generale dell'Ente italiano della moda, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il nuovo statuto dell'Ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, n. 102;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 1972 con il quale è stato nominato il presidente dell'Ente italiano della moda per un sessennio a decorrere dalla data del decreto stesso;

Visti i decreti ministeriali 24 giugno e 3 ottobre 1972 e 7 gennaio 1974, concernenti la ricostituzione, integrazione e sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente italiano della moda;

Viste le lettere rispettivamente in data 24 e 27 marzo 1974 con le quali l'Ente italiano della moda ha partecipato che il dott. Augusto Gori, rappresentante degli industriali ed il dott. Enrico Gregotti e comm. Callisto Bagnara, rappresentanti dei soci effettivi in seno al consiglio generale dell'Ente, hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico e che l'assemblea dei soci ha eletto, in sostituzione di questi ultimi due consiglieri, il signor Gianni Tettamanti ed il dott. Mauro Marabini;

Visto il telegramma n. 25741 del 29 maggio 1974, con il quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato l'ing. Mario Damiani quale rappresentante degli industriali in seno al consiglio generale suddetto, in sostituzione del dott. Augusto Gori;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dei soprannominati tre consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto sono accettate le dimissioni dall'incarico di membri del consiglio generale dell'Ente italiano della moda rassegnate dai seguenti consiglieri:

Gori dott. Augusto, rappresentante degli industriali;

Gregotti dott. Enrico e Bagnara comm. Callisto, rappresentanti dei soci effettivi dell'Ente.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data e per la durata del triennio in corso, sono chiamati a far parte del consiglio generale dell'Ente italiano della moda le seguenti persone:

Damiani ing. Mario, in rappresentanza degli industriali;

Tettamanti Gianni e Marabini dott. Mauro, in rappresentanza dei soci effettivi dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: DE MITA

(4778)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minori disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale pel 1974, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

S.E. Maurice Avdalot, primo presidente della Corte di cassazione della Repubblica francese;

S.E. Adolphe Touffait, procuratore generale presso la Corte di cassazione della Repubblica francese.

Roma, addì 4 giugno 1974

Il Ministro: ZAGARI

(4818)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minori disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale pel 1974, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Scarascia-Mugnozza on. prof. Carlo, vice presidente commissione Comunità europea;

Lecourt dott. Robert, Ministro della giustizia di Francia.

Roma, addì 8 giugno 1974

(4819) *Il Ministro*: ZAGARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 304 del 13 maggio 1974 relativa ai conti speciali cinematografia.

(4794)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nettuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1974, il comune di Nettuno (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 365.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1768/M)

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Binetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.004.342, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1712/M)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Giuggianello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.159.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1713/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Borgo Tossignano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.416.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1714/M)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito del trasferimento dal comune di Taverna, distretto notarile di Catanzaro, al comune di Ronco Scrivia, distretto notarile di Genova, del notaio dott. Matteo Finelli, è stato revocato, con decreto ministeriale 1° giugno 1974, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Catanzaro, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 23 luglio 1973.

(4744)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 mod. 241 D.P. — Data: 23 marzo 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Palermo. — Intestazione: Andreini Adriano, nato a Milano il 29 maggio 1925. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3947 mod. 25/A. — Data: 2 agosto 1968. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Bellini Francesco, nato a Fara Sabina il 26 settembre 1891. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale: L. 1.300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 giugno 1974

(4820)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario regionale della Lucania, in Potenza

Con decreto ministeriale, addì 15 maggio 1974 la gestione straordinaria del consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza, viene prorogato fino al 31 ottobre 1974 e il dott. Raoul Testa viene confermato nella carica di commissario governativo con i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo e con l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Al predetto commissario sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea ordinaria dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1973, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Nicolò Mele a vice commissario governativo.

(4791)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1974, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 36, è stato dichiarato inammissibile, perchè non notificato alla controparte interessata, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla signora Iolanda Molari, avverso il provvedimento istitutivo di una tabaccheria speciale temporanea nel comune di Cividale del Friuli.

(4792)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1974, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 23, è stato respinto, perchè giuridicamente infondato, il ricorso straordinario proposto al Capo dello Stato dalla sig.ra Alma De Cosimo ed altri, avverso il provvedimento istitutivo di una tabaccheria nel comune di Borgo Val di Taro.

(4793)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Gualtieri

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1660 in data 12 novembre 1973 è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, adottato dal comune di Gualtieri (Reggio Emilia) con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 22 aprile 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4746)

Approvazione del piano di zona del comune di Vezzano sul Crostolo

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 602 in data 20 maggio 1974 è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia) con deliberazione consiliare n. 42 in data 24 luglio 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4799)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE
PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 27 novembre 1973 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un perito analista in prova;

Vista la tabella *A* 1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente di posti riservato alla categoria dei periti analisti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per un posto di perito analista in prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito chimico o perito chimico industriale o di perito industriale capotecnico (specializzazione chimica industriale).

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massino di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi dell'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego dopo aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione al concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente un visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno inoltre indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal' ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione *che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore della stazione* sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo statale dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un argomento relativo all'industria conserviera.

Prova pratica:

Chimica analitica quantitativa applicata alle conserve alimentari.

Prova orale:

Industria conserviera. Legislazione sulle conserve alimentari. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

La prova scritta avrà luogo a Parma nel giorno 8 ottobre 1974 con inizio alle ore 8,30 presso la sede della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale Tanara, 33.

Le date della prova orale e della prova pratica saranno fissate direttamente dalla commissione e verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta e per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica e a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di perito analista in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito analista effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 15 febbraio 1974

Il presidente: CULTRERA

(4808)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Carrara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Carrara;

Visto il decreto ministeriale in data 12 aprile 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Carrara, nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni	punti	85,40	su 132
2. Varone dott. Domenico	»	84,26	»
3. Rava dott. Beniamino	»	83,42	»
4. Tollis dott. Aldo	»	81,40	»
5. Fontanini dott. Francesco	»	79,78	»
6. Mistretta dott. Francesco	»	79,70	»
7. Romano dott. Giacomo	»	78,84	»
8. Mazzoni dott. Ugo	»	78,76	»
9. Antinori dott. Giovanni	»	77,06	»
10. Suglia dott. Nicola	»	76,77	»
11. Lopez dott. Ugo	»	74,49	»
12. Passarelli rag. Igino	»	74,22	»
13. Piizzi dott. Tommaso	»	73,93	»
14. Gioia dott. Giacomo	punti	73,47	su 132
15. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	73,33	»
16. Bruschi dott. Vinicio	»	71,64	»
17. Mignone dott. Pasquale	»	71,34	»
18. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
19. Gerardi dott. Antonio	»	68,85	»
20. Bettarini dott. Umberto	»	68,19	»
21. Sevieri dott. Enzo	»	67,82	»
22. Boianelli dott. Fernando	»	67,73	»
23. Ghisu dott. Elio	»	62,68	»
24. Dedoni dott. Livio	»	62,66	»
25. Manuguerra dott. Ercole	»	61,27	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(4806)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Caltanissetta;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Caltanissetta, nell'ordine appresso indicato:

1. Garzia dott. Ettore	punti	83,90	su 132
2. Tollis dott. Aldo	»	76,86	»
3. Marino dott. Oreste	»	75 —	»
4. Amico dott. Michele	»	74,59	»
5. Scandaliato dott. Gaspare	»	74,13	»
6. Lo Valvo dott. Guido	»	71,54	»
7. Grenzi dott. Massimiliano	»	70,88	»
8. Mignone dott. Pasquale	»	70,18	»
9. Gioia dott. Giacomo	»	70 —	»
10. Salzano dott. Antonio	»	69,25	»
11. Gerardi dott. Antonio	»	66 —	»
12. Ghisu dott. Ezio	»	63,25	»
13. Dedoni dott. Livio	»	62,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(4807)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741600)